

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto del 12 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità dal 1° maggio al 20 settembre 2000 in alcuni comuni della provincia di Campobasso per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere b), c), d);

Considerato che nel dispositivo del decreto è stato erroneamente indicato il comune di Guardialfiera in luogo del comune di Guardiaregia, elencato nella delibera n. 1526 del 13 novembre 2000, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di rettificare l'elenco dei comuni danneggiati;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio al 20 settembre 2000, di cui al decreto 12 dicembre 2000 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Guardiaregia, in luogo del comune di Guardialfiera, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1419

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 2000.

Determinazione dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, indicando gli obiettivi di cui si deve tenere conto, dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, determina annualmente la misura dei diritti aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 agosto 1998, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 1998 con il quale è stata rideterminata la misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1998;

Vista la deliberazione n. 86/2000 in data 4 agosto 2000 del CIPE con cui è stato espresso parere favorevole allo «Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale sono state, fra l'altro, individuate le modalità tecniche di concreta attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 successive modificazioni;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti del predetto schema di riordino occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC e gestore aeroportuale;

Considerato che la commissione europea, con nota n. SG(2000)D/104168 in data 13 giugno 2000, ha rilevato che la Repubblica italiana, con il citato decreto ministeriale 13 agosto 1998, ha applicato un «sistema di diritti di approdo» discriminatorio in atto a favore delle compagnie aeree nazionali ed ha pertanto invitato lo Stato italiano ad eliminare tale differenziazione;

Ritenuto di doversi conformare al predetto invito della Commissione europea;

Ritenuto altresì che, in attesa della completa attuazione della disciplina regolamentare degli aeroporti italiani secondo quanto sopra indicato, è perseguibile, allo Stato, un ulteriore adeguamento agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a) ed e), della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996;

Considerato che il livello dei diritti aeroportuali praticati in Italia risulta generalmente più basso rispetto a quello medio dei diritti praticati in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione di un ulteriore intervento di carattere adeguativo in conformità all'obiettivo di cui alla lettera a) del citato art. 10, comma 10;

Considerato che l'obiettivo di cui alla lettera f) del medesimo art. 10, comma 10, sarà conseguito in sede di attuazione della specifica normativa in materia di tutela ambientale;

Preso atto che il tasso programmato di inflazione previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, è pari al 1,5% per l'anno 1999 e quello previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2000-2002, è pari a 1,2%, per l'anno 2000;

Ritenuto di riconoscere, avendo anche riguardo ai predetti tassi di inflazione programmatica, a titolo di progressivo allineamento ai livelli medi europei nell'ottica dell'implementazione dello sviluppo aeroportuale nazionale, i seguenti incrementi:

a) quindici per cento per i diritti di approdo e partenza per i voli con origine o destinazione esterne all'Unione europea;

b) quindici per cento per i diritti, equiparati, di approdo e partenza per i voli con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea;

c) dieci per cento per i diritti di sosta e ricovero;

d) tre per cento per i diritti di imbarco passeggeri;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 120T, recante equiparazione dei diritti di imbarco passeggeri tra voli nazionali e comunitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 137T, emesso in attuazione dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la relazione in data 27 ottobre 2000 concernente l'istruttoria svolta dall'apposito gruppo di lavoro istituita da Ministro dei trasporti e della navigazione;

Vista la nota n. 00-4132/DG in data 31 ottobre 2000 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono condivise le proposte risultanti dalla relazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti di approdo e di partenza di cui all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per gli aereomobili che svolgono collegamenti con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea, con esclusione di velivoli adibiti ad attività didattica, sono determinati, per ciascuno scalo, nelle misure indicate e nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Per gli scali non compresi nella tabella 1, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di approdo e di partenza di cui al comma 1, è determinato in L. 1.534 (pari a euro 0,79) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 2.314 (pari a euro 1,19) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.

3. I diritti di approdo e di partenza per i collegamenti con origine o destinazione esterne all'Unione europea sono determinati in L. 4.171 (pari a euro 2,15) per tonnellata di peso massimo al decollo degli aereomobili, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 5.207 (pari a euro 2,69) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.

Art. 2.

1. Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinato nella misura di L. 150 (pari a euro 0,08) per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

1. I diritti, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per l'imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, già determinati con decreto ministeriale 120T 2000, in data 4 agosto 2000, sono nuovamente determinati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Per gli scali non compresi nella tabella 2, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di cui al comma 1, già determinato con D.M. 120T 2000, in data 4 agosto 2000, è nuovamente determinato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in L. 7.200 (pari a euro 3,72).

3. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinato nella misura di L. 16.000 (pari a euro 8,25).

Art. 4.

1. La misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali.

Non si farà luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

*Il Ministro dei trasporti
e della navigazione*
BERSANI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 23

TABELLA 1

DIRITTI DI APPRODO E PARTENZA UNIFICATI
PER VOLI NAZIONALI E COMUNITARI

N.	Aeroporto	Importo in lire prime 25 tonnellate	Importo in lire tonnellate successive
1	Alghero	1.690	2.566
2	Ancona	2.163	3.153
3	Bari	1.573	2.336
4	Bergamo	3.038	3.997
5	Bologna	3.118	4.258
6	Bolzano	2.493	3.366
7	Brescia	1.665	4.645
8	Brindisi	1.767	5.207
9	Cagliari	1.663	2.420
10	Catania	2.005	2.831
11	Cuneo	1.628	2.915
12	Firenze	3.326	4.605
13	Forlì	2.130	3.380
14	Genova	2.340	3.209
15	Grosseto	2.201	4.854
16	Lamezia Terme	1.833	2.824
17	Milano Linate	2.826	3.915
18	Milano Malpensa	3.150	4.153
19	Napoli	2.239	3.625
20	Olbia	1.846	2.628
21	Palermo	1.752	2.614
22	Parma	1.792	4.039
23	Perugia	1.632	5.207
24	Pescara	1.604	2.391
25	Pisa	3.050	3.713
26	Reggio Calabria	1.619	2.315
27	Rimini	3.292	5.207
28	Roma Ciampino	3.001	4.633
29	Roma Fiumicino	2.432	3.714
30	Roma Urbe	2.133	2.971
31	Ronchi dei Legionari	2.269	3.120
32	Siena	1.988	2.812
33	Torino	3.057	3.577
34	Treviso	4.171	5.207
35	Venezia	3.277	4.172
36	Verona Boscomantico	2.441	3.309
37	Verona Villafranca	2.508	3.607
38	Vicenza	2.324	3.181

TABELLA 2

DIRITTO DI IMBARCO UNIFICATO PER PASSEGGERI
CON DESTINAZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE

N.	Aeroporto d'imbarco	Importo in lire
1	Alghero	7.700
2	Ancona	9.400
3	Bari	7.300
4	Bergamo	10.500
5	Bologna	12.500
6	Bolzano	9.700
7	Brescia	8.300
8	Brindisi	8.100
9	Cagliari	7.400
10	Catania	8.900
11	Cuneo	7.800
12	Firenze	13.200
13	Forlì	12.900
14	Genova	9.800
15	Grosseto	13.200
16	Lamezia Terme	8.600
17	Milano Linate	11.400
18	Milano Malpensa	12.100
19	Napoli	10.100
20	Olbia	8.300
21	Palermo	8.200
22	Parma	8.000
23	Perugia	8.400
24	Pescara	7.500
25	Pisa	11.600
26	Reggio Calabria	7.200
27	Rimini	15.500
28	Roma Ciampino	15.500
29	Roma Fiumicino	10.900
30	Roma Urbe	9.200
31	Ronchi dei Legionari	9.100
32	Siena	8.700
33	Torino	11.200
34	Treviso	15.900
35	Venezia	13.300
36	Verona Boscomantico	10.200
37	Verona Villafranca	11.700
38	Vicenza	12.000

01A1505